



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 123/17
Lussemburgo, 22 novembre 2017

Sentenza nella causa C-251/16
Edward Cussens e a. / T.G. Brosnan

Il divieto di pratiche abusive in materia di IVA è applicabile indipendentemente da una misura nazionale che gli dia attuazione negli Stati membri

Trattasi di un principio generale del diritto dell'Unione che non richiede misure nazionali di recepimento

I sig.ri Cussens, Jennings e Kingston erano comproprietari di un'area di sviluppo situata in Irlanda, sulla quale hanno costruito quindici case per vacanze destinate alla vendita.

Prima di procedere a tali vendite, nel 2002 hanno realizzato diverse operazioni con una società ad essi collegata, la Shamrock Estates. L'8 marzo 2002 hanno stipulato con tale società due contratti di locazione, ovvero, da un lato, un contratto di locazione con cui le hanno concesso in locazione tali beni immobili per un periodo di 20 anni ed un mese a decorrere da tale data («locazione di lunga durata») e, dall'altro, un contratto di locazione che prevedeva la retrolocazione, da parte della Shamrock Estates, di tali beni immobili ai comproprietari per una durata di due anni.

Il 3 aprile 2002, tali due contratti di locazione si sono estinti per rinuncia reciproca di ciascuno dei locatari, cosicché i comproprietari hanno recuperato la piena proprietà dei beni immobili. Nel maggio del 2002 i comproprietari hanno venduto tutti i beni immobili a terzi, che ne hanno acquisito la piena proprietà. Secondo la legislazione irlandese sull'IVA, tali vendite non erano soggette ad alcuna IVA, in quanto i beni immobili erano stati precedentemente oggetto di una prima cessione soggetta a IVA, nell'ambito della locazione di lunga durata. Soltanto quest'ultima era soggetta a IVA.

Con avviso di accertamento fiscale del 27 agosto 2004, l'amministrazione finanziaria irlandese ha richiesto ai comproprietari un versamento supplementare di IVA per le vendite di beni immobili realizzate nel maggio 2002. Tale amministrazione ha infatti ritenuto che i contratti di locazione costituissero una prima cessione artificialmente creata al fine di evitare l'assoggettamento delle vendite successive, cessione della quale non si doveva quindi tenere conto ai fini della determinazione dell'IVA.

I comproprietari hanno presentato ricorso contro tale decisione. La High Court (Alta Corte, Irlanda) ha dichiarato che, poiché detti contratti di locazione non avevano alcun contenuto commerciale, costituivano una pratica abusiva ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Halifax¹. Essa ha ritenuto che il principio del divieto di pratiche abusive, quale emerge da tale giurisprudenza, esiga la riqualificazione delle misure abusive conformemente alla realtà, anche in assenza di una normativa nazionale che attui tale principio.

Adita in appello, la Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda) chiede alla Corte di giustizia se tale principio possa, indipendentemente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell'ordinamento giuridico interno, essere direttamente applicato al fine di escludere l'esenzione dall'IVA di vendite di beni immobili. Inoltre, la Supreme Court si chiede se siffatta applicazione del principio sia conforme ai principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, dato che le operazioni in questione sono state realizzate prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax.

¹ Sentenza della Corte del 21 febbraio 2006, *Halifax e a.* ([C-255/02](#), v. comunicato stampa n. [15/06](#)).

Con la sentenza odierna, la Corte rileva, innanzitutto, che il principio del divieto di pratiche abusive, quale applicato nella sentenza nella causa Halifax alle disposizioni della direttiva sull'IVA², non costituisce una norma stabilita da una direttiva. Al contrario, tale principio trova il proprio fondamento in una costante giurisprudenza secondo la quale, da un lato, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione e, dall'altro, l'applicazione della normativa dell'Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici.

La Corte spiega, successivamente, che tale giurisprudenza è stata pronunciata in diverse materie del diritto dell'Unione. Essa precisa, inoltre, che l'applicazione del principio del divieto di pratiche abusive ai diritti ed ai benefici previsti dal diritto dell'Unione avviene indipendentemente dal fatto che tali diritti e benefici trovino il loro fondamento nei trattati, in un regolamento o in una direttiva. Secondo la Corte, quindi, il principio in questione ha carattere generale, per natura inerente ai principi generali del diritto dell'Unione. Di conseguenza, **può essere opposto ad un soggetto passivo per negargli il beneficio, in particolare, del diritto all'esenzione dall'IVA, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto diniego.**

Infine, **la Corte conferma che siffatta applicazione del principio del divieto di pratiche abusive è conforme ai principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, anche qualora tale applicazione riguardi operazioni realizzate prima della pronuncia della sentenza nella causa Halifax.** La Corte rileva a tale riguardo che **l'interpretazione da essa fornita del diritto dell'Unione chiarisce e precisa il significato e la portata di tale diritto, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere inteso sin dalla data della sua entrata in vigore. Ne deriva quindi che il diritto dell'Unione così interpretato, al di fuori di circostanze eccezionali, deve essere applicato dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda di interpretazione.** Inoltre, nella sentenza nella causa Halifax, la Corte non ha limitato gli effetti nel tempo della sua interpretazione del principio del divieto di pratiche abusive in materia di IVA e tale limitazione può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

² Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1).